

LE VENDITE DI BENI CON VALORE INFERIORE A £135

NOVEMBRE



20
21

LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

☎ +44 20 7292 3911

✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

a cura di Michele Ammirati e Andrea Marcelli

supervisione Help Desk Brexit

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi &
Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

LE VENDITE DI BENI CON VALORE INFERIORE A £135

Dal 1° Gennaio 2021, con l'effettiva uscita della Gran Bretagna (UK) dall'Unione Europea, è entrato in vigore un nuovo trattamento IVA per le spedizioni da tutti i paesi del mondo (quindi anche da quelli EU) il cui valore non supera le 135 sterline. Questa nuova misura sostanzialmente va a sostituire il vecchio "Low Value Consignment Relief" che garantiva un'esenzione sull'IVA ad importazione e dazi doganali sulle spedizioni (dai paesi extra UE) inferiori alle 15 sterline. Questa nuova soglia di £ 135 corrisponde alla soglia per l'esenzione dal dazio doganale ed è inoltre importante notare come sia al netto dell'IVA e faccia riferimento al valore dell'intera spedizione e non alle singole merci incluse nel trasporto.

Dal 1° gennaio 2021 sulle vendite a consumatori finali (quindi ad individui o persone giuridiche non registrate per IVA in UK, denominate per semplicità B2C), l'IVA andrà contabilizzata al punto di vendita ("IVA di fornitura/vendita") piuttosto che al punto di importazione (per intenderci al passaggio in dogana, "IVA di importazione"). Questo comporta una significativa semplificazione delle procedure doganali, ma anche l'obbligo per il venditore di registrarsi IVA in UK, addebitarla in fattura ed adempiere agli obblighi amministrativi della legislazione (deposito e versamento IVA trimestrali, mantenimento di un record in forma digitale). È bene inoltre notare come non ci siano soglie minime di volume d'affari annuo per l'applicazione delle nuove regole per la vendita a distanza verso UK: di conseguenza, se un'azienda italiana decidesse di vendere anche un solo prodotto al di sotto del valore di £ 135 dovrà munirsi di partita IVA UK.

CASO 1

La società XXX SRL vende prodotti di cartoleria per un valore totale inferiore alle £ 135 ad un individuo in Gran Bretagna (B2C). XXX SRL dovrà registrarsi per IVA in UK ed addebitarla in fattura. Questa IVA verrà susseguentemente dichiarata e versata all'agenzia delle entrate in UK (HMRC) al termine del trimestre in corso.

Come anticipato in precedenza per determinare la soglia di £ 135, bisognerà tenere in considerazione il valore totale dei prodotti in spedizione al netto di VAT, oltre a non considerare eventuali altri oneri, quali le spese di trasporto. Dopo di ciò, bisognerà applicare la VAT sia sul valore della merce che sugli oneri accessori.

CASO 2

La società XXX SRL vende prodotti di abbigliamento direttamente ad un individuo in Gran Bretagna (B2C). Il valore totale della merce è £ 100 mentre la spedizione è £ 40. XXX SRL dovrà registrarsi per IVA in UK in quanto la merce venduta è inferiore alle £ 135 ed addebitare IVA per £ 48 in fattura (20% del valore totale della spedizione di £ 148).


Il venditore italiano può inoltre usufruire del servizio di un e-commerce (denominati anche Online Market Place quali Amazon, Ebay o Avalara per citarne alcuni) per facilitare una vendita ad un cliente finale nel territorio britannico. Dal 1° Gennaio la nuova legislazione sposta la responsabilità di addebito dell'IVA UK in fattura dal venditore italiano all' OMP. Questo è un cambiamento sostanziale rispetto alle norme vigenti pre-brexite che richiedevano al venditore italiano la registrazione per IVA in UK oppure l'applicazione dall' IVA italiana usufruendo della regola sulla vendita a distanza (se si rimaneva al di sotto di un limite annuale stabilito dalla Gran Bretagna).

CASO 3

La società XXX SRL vende prodotti di calzature per un valore totale inferiore alle £ 135 ad un individuo in Gran Bretagna (B2C), attraverso un OMP. In questo caso sarà OMP ad addebitare l'IVA UK al cliente finale, mentre la vendita da XXX SRL a OMP sarà trattata come una vendita business to business (B2B) fuori campo IVA UK. Anche in questo caso verranno applicate le procedure doganali semplificate.

Nel caso in cui il cliente finale in UK fosse un soggetto passivo registrato IVA (pertanto vendita B2B) il venditore italiano non avrebbe l'obbligo di registrarsi per IVA in UK in quanto sarà il cliente UK a versare l'IVA UK attraverso il metodo dell'inversione contabile (Reverse Charge). Pertanto, il venditore italiano potrà applicare un IVA a zero in fattura, indicando con una nota sulla stessa che l'inversione contabile verrà applicata.

Tabella riepilogativa per vendita beni da Italia a Gran Bretagna per un valore inferiore a £ 135



In fine è bene sottolineare alcuni aspetti relative alle sopra esposte regole:

- nel caso in cui il venditore italiano **non dovesse essere in possesso di una di partita IVA UK**, il bene potrebbe essere rispedito al mittente atteso che la VAT è da includere al momento della vendita;
- I **beni soggetti ad accise** (come alcool e tabacco) non rientrano in questa normativa e l'IVA UK all'importazione sarà dovuta in qualsiasi caso (quindi per spedizioni di qualsiasi ammontare);
- queste riforme dell'IVA all'importazione riguardano solo il Regno Unito continentale, pertanto tutta la Gran Bretagna **eccetto l'Irlanda del Nord**. Il regime IVA dell'Irlanda del Nord dopo Brexit resta comunitario;
- per quel che concerne la fiscalità italiana per il bene da esportare verso soggetti B2C, si consiglia di preparare **fattura non imponibile IVA italiana** (Ex Articolo 8), per poi, come specificato sopra, emettere fattura con VAT britannica nei confronti del cliente finale;
- dato empirico: consta agli scriventi che **alcuni Online Market Places** tendono ad interagire con i business italiani suggerendo caldamente la registrazione VAT sul suolo UK;
- sussiste la possibilità **dell'esenzione all'identificazione fiscale** qualora un'azienda italiana dovesse vendere prodotti allo 0% Imponibile IVA in UK. La richiesta sarà soggetta a valutazione dell'erario inglese;
- esempi di **beni allo 0% d'imponibilità** sono vestiario per bambini - libri e magazines - alimenti di prima necessità (Carne, Pesce, Verdure, Frutta) - prodotti Farmaceutici e medico/chirurgici (N.B. gli esempi non sono esaustivi e necessitano di uno studio fiscale approfondito).

Nota Importante: il manuale non è diretto a fornire una guida completa o un parere fiscale specifico sui cambiamenti in atto post-Brexit. In particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel manuale potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti.



www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](#)

[@ITALondon_](#)

[@italondon_](#)

[Italian Trade Agency](#)

